



# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 02.09.2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTA TASI ANNO 2014 PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E PER LE RELATIVE PERTINENZE. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **due** del mese di **settembre** alle ore **17.10** nella sala consiliare della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 8978 in data 28.08.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTOBELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Assente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 16 (sedici)
- **Assenti:** n. 1 (uno: Lucibello Antonino)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE



Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente:

**DATO ATTO** che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e il decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89 con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili. Approvazione";

**DATO ATTO** che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 è stata pubblicata, in data 22.05.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e del decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della*



TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono

*tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.....;*

**CONSIDERATO** che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**DATO ATTO**, che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**DATO ATTO** che l'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014, prevede che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, ha facoltà di prevedere detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Approvazione" con



la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

**DATO ATTO** che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto è stato adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

**DATO ATTO**, altresì, che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 è stata pubblicata, in data 21.05.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e modificato dal decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, evidenzia la necessità di intervenire anche sull'aliquota TASI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze laddove viene previsto, per l'anno 2014, in mancanza di una deliberazione di approvazione dell'aliquota pubblicata, alla data del 18 settembre 2014, nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360/1998, l'obbligo per i contribuenti di procedere al versamento della TASI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676 della legge n. 147/2013;

**VISTO** il comunicato del Ministero dell'Interno del 31.07.2014 alla luce del quale il Comune di Positano non risulta assegnatario di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che con la deliberazione delle aliquote IMU, per l'anno 2014, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, attualmente fissato al 30.09.2014, verrà data adeguata copertura alle minori entrate che si registrano, rispetto all'anno 2013, nelle previsioni del fondo di solidarietà comunale e dei contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, alla quale sarebbe stato possibile provvedere, in alternativa, con l'imposizione del pagamento del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

**RITENUTO** di poter provvedere, pertanto, per l'anno 2014, all'azzeramento dell'aliquota TASI anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, sono già stati individuati i servizi indivisibili comunali;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale



all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: *“Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile”*;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**UDITA** la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Svolge una relazione sull'argomento, l'assessore Giuseppe Guida.

Il consigliere Domenico Marrone interviene precisando che il voto della minoranza sarà favorevole, ma esprime preoccupazione perché ritiene che il provvedimento sia fatto nell'ottica della campagna elettorale del prossimo anno. Infatti, sostiene che nel momento in cui vi è stata da parte del Comune la rinuncia alla tasi, i contributi statali saranno ridotti. Precisa che per quest'anno i mancati proventi tasi saranno coperti dalle entrate del cimitero, mentre il prossimo anno si dovrà introdurre la tasi per evitare una situazione di dissesto finanziario. Tale palla bollente passerà alla prossima amministrazione. Secondo il Sindaco tutto funziona bene, ma i cittadini sono inviperiti per la tassa sul cimitero che non è presente nei comuni limitrofi.

Il Sindaco ritiene che occorre ritornare seri e afferma che i trasferimenti statali sono decurtati indipendentemente dall'applicazione o meno della tasi che non si applica per le medesime ragioni della tassa di soggiorno perché iniqua per i cittadini e ai proclami di chi chiede di essere seri si risponde con i fatti anche perché convinti che nel 2015 l'attuale amministrazione sarà premiata e non si sognerebbe mai di portare il Comune al dissesto. Come risposta alle censure della minoranza sull'utilizzo dei canoni



cimiteriali, dichiara che l'amministrazione non si sognerebbe di fare tali operazioni e che in questi ultimi quattro anni sono stati investiti circa 250.000 euro al cimitero.

Il consigliere Domenico Marrone, allora chiede con quali modalità saranno coperti i mancati contributi dello Stato.

Il Sindaco replica che non sarà utilizzato neanche un euro dalle entrate del cimitero.

Il consigliere Domenico Marrone definisce il Sindaco artista nel populismo chiedendo anche dove sono state messe in bilancio le entrate del cimitero.

Il Sindaco precisa che il bilancio si dovrebbe approvare per il 25 c.m, e che la Giunta deve approvare lo schema 20 giorni prima, quindi l'ufficio prima non può conoscere le intenzioni dell'amministrazione sullo schema di bilancio.

Il consigliere Domenico Marrone afferma che il paese è sporco accusando l'amministrazione;

Il Sindaco ribatte che la colpa è da addebitarsi al consigliere Domenico Marrone quale amministrazione ad aver in passato fatto la convezione con il consorzio che gestisce la raccolta dei RSU.

Interviene l'assessore Antonio Palumbo il quale afferma che non si può coprire tutto con i proventi della tassa di soggiorno e che la minoranza prima chiede di ridurre l'irpef, ma poi si dichiara preoccupata che non è stata prevista la tasi, quindi ritiene che il gruppo di minoranza stia solo facendo politica. Si sofferma a chiarire la questione emersa relativa al cimitero precisando che ci si è trovati davanti ad importanti problematiche che le amministrazioni hanno trasportato per evitare situazioni impopolari quali le richieste di soldi ai cittadini, ma i soldi sono investiti nel cimitero per la sicurezza e la realizzazione di nuove tombe. Prosegue precisando che vi sono problematiche anche di carattere legale e morale legate dall'incertezza circa la titolarità delle concessioni motivata dai mutamenti familiari.

Il consigliere Domenico Marrone afferma che le entrate applicate non devono sfociare in un salasso per i cittadini.

L'assessore Antonio Palumbo afferma che con le entrate delle concessioni cimiteriali non ci si riuscirà nemmeno a risolvere i tanti problemi del cimitero, problematica che rimane indipendentemente dalle amministrazioni. Finisce affermando che i problemi vanno risolti prima che succeda qualcosa di serio.

Il consigliere Domenico Marrone chiede come sia possibile per uno sconfinamento di un centimetro pagare 500 euro.

L'assessore Antonio Palumbo ritiene che non sia una questione di centimetri, e precisa che le tariffe rientrano nella media ed è stata fatta una ricerca in archivio per chi non aveva le concessioni. A tal fine è stato ritenuto comunque concesso il suolo sino a metri tre alla luce di quanto emerso dalle vecchie concessioni tutte nei limiti di metri tre e che vi è tolleranza sino a sessanta centimetri circa. Termina dichiarando che la problematica non attiene al numero di centimetri ma alle tombe senza concessione.

Il consigliere Domenico Marrone ritiene che la volontà politica sia più forte di quanto affermato dal dirigente.

Il consigliere Antonio Palumbo precisa nuovamente che il cimitero presenta problemi strutturali oltre che di natura legale;

L'assessore Giuseppe Guida precisa che i proventi cimiteriali vanno nei capitoli delle entrate e delle spese, e che la mancata entrata tasi non va con le entrate cimiteriali da investire nel cimitero.

L'assessore Francesco Fusco invita i cittadini ad accedere al Comune per ottenere chiarimenti in merito.

L'assessore Antonio Palumbo finisce precisando che ai fini del rilascio della concessione deve pagare chi supera i tre metri quadrati perché non gli sarebbe stata rilasciata la concessione.



**ESAUROTA** la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:

**Presenti n. 16 (sedici) Assenti n. 1 (uno: Lucibello Antonino)**

**Votanti n. 16 (sedici)**

**Voti favorevoli n. 16 (sedici)**

**Voti contrari 0 (zero)**

**Astenuti 0 (zero)**

## **DELIBERA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in riferimento all'anno 2014, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di prendere atto del fatto che, in funzione dell'azzeramento dell'aliquota TASI approvato con la presente deliberazione non occorre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, deliberare in merito alle detrazioni di imposta o altre misure, per l'anno 2014, a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;
5. di dare atto:
  - che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
  - che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, sono già stati individuati i servizi indivisibili comunali;
6. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

**Presenti n. 16 (sedici) Assenti n. 1 (uno: Lucibello Antonino)**

**Votanti n. 16 (sedici)**

**Voti favorevoli n. 16 (sedici)**


**Voti contrari 0 (zero)**

**Astenuti 0 (zero)**

### DELIBERA

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Approvazione.**

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e il decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89 con i quali sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili. Approvazione";

**DATO ATTO** che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 è stata pubblicata, in data 22.05.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che i commi 669, 671, 676, 677, 678, 681, 683 e 688, dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, dopo l'approvazione del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e del decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, recitano, in riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue:

669. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

671. *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*



676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.... Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento ... della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima



*semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.....;*

**CONSIDERATO** che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 681 della legge 27.12.2013, n. 147, il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili ha previsto, all'articolo 4, comma 3, che l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**DATO ATTO**, che l'articolo 1, comma 669 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede che la definizione di abitazione principale ai fini della TASI corrisponde con quella riportata ai fini dell'IMU nell'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto,:

- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;



**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo integrato dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**DATO ATTO** che l'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del

20.05.2014, prevede che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, ha facoltà di prevedere detrazioni di imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Aliquota TASI anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Approvazione" con la quale è stata approvata, in riferimento all'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

**DATO ATTO** che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto è stato adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

**DATO ATTO**, altresì, che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014 è stata pubblicata, in data 21.05.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147, nel testo sostituito dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68 e modificato dal decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, evidenzia la necessità di intervenire anche sull'aliquota TASI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze laddove viene previsto, per l'anno 2014, in mancanza di una deliberazione di approvazione dell'aliquota pubblicata, alla data del 18 settembre 2014, nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360/1998, l'obbligo per i contribuenti di procedere al versamento della TASI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676 della legge n. 147/2013;

**VISTO** il comunicato del Ministero dell'Interno del 31.07.2014 alla luce del quale il Comune di Positano non risulta assegnatario di risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 731 della legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che con la deliberazione delle aliquote IMU, per l'anno 2014, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014, attualmente fissato al 30.09.2014, verrà data adeguata copertura alle minori entrate che si registrano, rispetto all'anno 2013, nelle previsioni del fondo di solidarietà comunale e dei contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, alla quale sarebbe stato possibile provvedere, in alternativa, con l'imposizione del pagamento del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014;

**RITENUTO** di poter provvedere, pertanto, per l'anno 2014, all'azzeramento dell'aliquota TASI anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo



possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, sono già stati individuati i servizi indivisibili comunali;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

**DATO ATTO** che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;



**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione che dà il seguente risultato:

## DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in riferimento all'anno 2014, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;
3. di dare atto che l'azzeramento dell'aliquota di cui al precedente punto viene adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
4. di prendere atto del fatto che, in funzione dell'azzeramento dell'aliquota TASI approvato con la presente deliberazione non occorre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, deliberare in merito alle detrazioni di imposta o altre misure, per l'anno 2014, a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni;
5. di dare atto:
  - che l'articolo 7, comma 4, secondo periodo del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014 prevede che il Consiglio Comunale, qualora proceda all'azzeramento delle aliquote TASI, provvede con la deliberazione di approvazione delle aliquote, esclusivamente all'individuazione dei servizi indivisibili non essendo possibile l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
  - che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.05.2014, sono già stati individuati i servizi indivisibili comunali;
6. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

**DI DELIBERARE**

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

li 29 agosto 2014

 **SINDACO**  
**Michèle De Lucia**  
*[Handwritten signature]*


Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

li 29 agosto 2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
**Roberto Cicalese**

 *[Handwritten signature]*







---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Michele De Lucia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 05.09.2014 con il numero **1063**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 05.09.2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,*

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.09.2014, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).*

*Dalla Residenza Comunale, li 05.09.2014*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Positano, li - 5 SET. 2014**



**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

*dott. Luigi Calza*